



_____COMUNE DI ALA_____

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 7 marzo 2024
Modificato con delibera del consiglio comunale n. 35 del 28 ottobre 2024

INDICE

Capo I – Norme generali

Art.	1	Oggetto e campo di applicazione	pag.
Art.	2	Definizioni	pag.
Art.	3	Destinatari dei benefici economici	pag.
Art.	4	Settori di intervento	pag.
Art.	5	Forme di collaborazione	pag.
Art.	6	Spese ammesse a finanziamento	pag.
Art.	7	Spese non ammesse a finanziamento	pag.
Art.	8	Esclusione dai benefici economici	pag.

Capo II – Disciplina e procedimento per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi

Art.	9	Procedura e modalità per la richiesta di contributi	pag.
Art.	10	Criteri generali per l'assegnazione e la quantificazione dei benefici economici	pag.
Art.	11	Limiti generali di assegnazione ed erogazione dei contributi	pag.
Art.	12	Istruttoria e modalità di liquidazione dei contributi	pag.
Art.	12bis	Disciplina dei contributi per attività non rientrante nell'oggetto dell'attività sociale e/o per contributi straordinari per spese di investimento	pag.
Art.	13	Revoca del beneficio economico e controlli	pag.

Capo III – Responsabilità, trasparenza e norme finali

Art.	14	Responsabilità del comune	pag.
Art.	15	Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione	pag.
Art.	16	Entrata in vigore	pag.

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione

1. Il regolamento disciplina la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati ai sensi dell'articolo 14 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dagli articoli 19 e 19 *bis* della L.P. 30.11.1992 n. 23, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate, fermi rimanendo i principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione.
2. Il comune favorisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni all'amministrazione locale per lo svolgimento di attività di interesse generale nel rispetto dei principi di sussidiarietà, efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa; favorisce l'attività e promuove la collaborazione del volontariato riconoscendone il ruolo come espressione libera ed autonoma della comunità locale.
3. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse e nel rispetto di quanto previsto nello statuto comunale e nei documenti di programmazione del comune.
4. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite con il regolamento è condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali sono disposti i benefici economici da parte del comune, che dovrà risultare dai singoli provvedimenti di concessione.
5. Il regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi e benefici economici per attività che rivestano interesse generale operanti nei settori di intervento di seguito elencati:
 - cultura, turismo e tempo libero;
 - sport;
 - sociale;
 - ambiente;
 - protezione civile;
 - altri ambiti.
6. L'amministrazione può compartecipare, in maniera parziale o totale, alle spese sostenute per lavori di manutenzione e interventi di miglioria su impianti e strutture di proprietà comunale nell'ambito di un rapporto negoziale instaurato con un soggetto terzo attraverso la stipulazione di specifica convenzione d'uso e/o di gestione dell'immobile. La decisione in merito all'accoglimento della richiesta di compartecipazione nonché il relativo ammontare – nel limite delle disponibilità a bilancio e in linea con i documenti di programmazione dell'ente - è rimessa alla giunta comunale che, attraverso apposito provvedimento, disciplina ogni aspetto inerente la compartecipazione e dà istruzioni al servizio competente in merito all'adozione dei conseguenti atti gestionali. A tali fattispecie non si applicano pertanto le disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 2 – Definizioni

1. I benefici erogati dal comune possono assumere la forma di¹:
 - a) contributi per l'attività: partecipazione dell'ente alle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario per l'acquisto di beni e servizi necessari per attuare la propria attività sociale e per la realizzazione di iniziative;
 - b) contributi per spese di investimento: partecipazione dell'ente alle spese effettivamente sostenute

¹ Comma modificato con delibera consiliare n. 35 del 28 ottobre 2024

dal soggetto beneficiario per l'acquisto di attrezzature e/o di arredamento, per interventi di miglioria su impianti e strutture di proprietà del richiedente. Tali spese devono essere connesse alla propria attività sociale;

- c) **contributi per l'attività non rientrante nell'oggetto dell'attività sociale: partecipazione dell'ente alle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario per l'acquisto di beni e servizi necessari per organizzare e realizzare iniziative non facenti parte dell'ordinaria attività del soggetto beneficiario ed avendo dunque carattere straordinario, rispetto alle quali sia ravvisabile da parte dell'amministrazione un particolare rilievo rispetto al perseguimento dei propri obiettivi;**
- d) **contributi straordinari per spese di investimento: partecipazione dell'ente alle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario per gli interventi di cui alla precedente lettera b) aventi natura imprevedibile e/o carattere straordinario;**
- e) vantaggi economici: attribuzione di vantaggi diversi dall'erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea gratuita o a tariffa agevolata di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'amministrazione, secondo le norme di specifici regolamenti.

Art. 3 – Destinatari dei benefici economici

1. La concessione di benefici economici è disposta a favore dei soggetti che esercitano prioritariamente la propria attività sul territorio di Ala e/o svolgono iniziative di specifico interesse a favore del comune, quali:
 - a) pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001;
 - b) libere forme associative nonché le associazioni, le organizzazioni e gli enti senza scopo di lucro;
 - c) altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l'attività prevista dallo statuto comunale.
2. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:
 - a) quando gli utili siano devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
 - b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del comune.
3. In deroga al requisito dell'attività esercitata sul territorio alense e / o a favore di un interesse specifico del comune di cui al precedente comma 1, possono essere erogati benefici economici nelle ipotesi sotto riportate e da considerarsi tassative:
 - a) eventi avente carattere di eccezionalità ed urgenza relativi ad interventi nei settori della solidarietà internazionale;
 - b) interventi urgenti di aiuto alle comunità colpite da calamità o altri eventi di carattere eccezionale.
4. L'ammissione al beneficio economico nei casi di cui al precedente comma 3 è valutata e disposta dalla giunta comunale previa valutazione del carattere di urgenza ed eccezionalità della richiesta. A tali fattispecie non si applicano pertanto le disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 4 – Settori di intervento

1. Nei limiti delle risorse disponibili i benefici di cui al presente regolamento sono concessi negli ambiti d'intervento sotto indicati:

Ambito cultura, turismo e tempo libero

- iniziative, attività, manifestazioni, rassegne volte alla promozione culturale e del patrimonio artistico del comune nei settori del teatro, della musica, del cinema, dello spettacolo dal vivo, della cultura locale, popolare e folkloristica, delle arti visive e delle espressioni artistiche, scientifiche, umanistiche, della cultura classica, della ricerca storica, della lettura, della letteratura, temi di attualità e delle scienze sociali;
- iniziative e attività a favore delle nuove generazioni in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante, comprese quelle volte alla promozione ed allo scambio delle esperienze culturali ed educative fra i giovani residenti e quelli di altre comunità nazionali ed internazionali;
- iniziative e attività in ambito turistico volte alla promozione e valorizzazione del territorio e delle produzioni tipiche locali, iniziative di animazione del centro storico, iniziative per servizi di informazione ed assistenza turistica;
- iniziative e attività volte alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti o personaggi prioritariamente di interesse locale, nonché ricorrenze o raduni di carattere comunale, sovra comunale, regionale, nazionale o internazionale;
- iniziative e attività volte alla diffusione di una cultura di pace e di tolleranza fra i popoli, nonché di promozione delle pari opportunità e la parità dei diritti;
- altre iniziative di interesse generale nell'ambito culturale, turistico e del tempo libero;

Ambito sport

- iniziative ed attività realizzate con carattere di continuità nel corso del tempo nel settore sportivo anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- iniziative ed attività promozionale e/o agonistica ed in particolare quella svolta dai giovani ed a favore di essi;
- manifestazioni di carattere dilettantistico praticate nelle discipline sportive;
- iniziative e attività finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere sportivo;
- iniziative e attività per il contrasto alla sedentarietà e la diffusione di stili di vita sani;
- altre iniziative di interesse generale nell'ambito sportivo;

Ambito sociale

- iniziative e attività per la tutela e protezione dei minori e dei giovani, ai fini della loro armonica crescita e della prevenzione di fenomeni di disagio e bullismo;
- iniziative e attività di aiuto e di solidarietà;
- iniziative e attività per l'assistenza, il sostegno, la tutela e l'inserimento sociale delle persone fragili;

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento i settori di intervento sovra comunale gestiti direttamente dalla Comunità di Valle e dalla Provincia.

Ambito ambiente

- iniziative e attività per la protezione e la salvaguardia dell'ambiente;
- iniziative e attività tese a diffondere la cultura ecologica del rispetto della natura e dell'ambiente, la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione;
- iniziative e attività per la cura e valorizzazione dei parchi e delle aree verdi aperte al pubblico;
- iniziative e attività finalizzate alla riduzione degli sprechi, alla mobilità sostenibile e slow, alla crescita di una coscienza ecologica, alla conoscenza dell'ambiente e del paesaggio alense;
- altre iniziative e attività di interesse generale nell'ambito dell'ambiente e del verde pubblico;

Ambito protezione civile

- iniziative e attività per la promozione di una cultura di protezione civile centrata sulle attività di previsione, prevenzione e mitigazione del rischio;

- iniziative e attività favorire il volontariato di protezione civile;
- iniziative e attività formative ed informative finalizzate alla conoscenza del territorio e delle norme comportamentali di auto protezione da osservare in presenza di eventi calamitosi o in previsione degli stessi;

Altri ambiti

Rientrano in tale ambito tutte le iniziative non riferibili agli altri ambiti sopra elencati, individuate dalla giunta comunale con propria deliberazione.

Art. 5 – Forme di collaborazione

1. Il comune può stipulare apposite convenzioni con i soggetti destinatari di provvidenze economiche al fine di semplificare e rendere più agevole la gestione dei rapporti instaurati.
2. All'istituto della convenzione amministrativa si ricorre, di norma, laddove sia ritenuto opportuno formalizzare rapporti di collaborazione pluriennale nell'ambito dei quali un soggetto terzo pone in essere in via continuativa un'attività che rientra nei compiti istituzionali del comune ed è svolta nell'interesse della collettività rappresentando una modalità alternativa e mediata di erogazione di un servizio pubblico.
3. Le convenzioni assumono la natura di accordi amministrativi per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed all'articolo 28 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n.23.
4. Il rapporto convenzionale è disciplinato dalle disposizioni fissate da apposito accordo. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni del regolamento, se non espressamente richiamate dalla convenzione medesima.

Art. 6 - Spese ammesse al finanziamento

1. Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese:
 - a. uso della sede (utenze, affitto, manutenzioni ordinarie, ecc.) per i soli scopi dell'attività;
 - b. acquisto di materiale minuto d'uso e di consumo occorrenti all'attività e altre spese d'ufficio;
 - c. noli di strumenti e attrezzature strettamente necessarie alle attività;
 - d. pubblicità e divulgazione delle attività (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);
 - e. compensi lordi, compresi di ritenute previdenziali e fiscali, di atleti, tecnici e collaboratori;
 - f. spese di rappresentanza e premi legati allo svolgimento di specifiche iniziative connesse con lo scopo sociale del beneficiario;
 - g. rimborsi per spese di viaggio legati allo svolgimento di specifiche iniziative connesse con lo scopo sociale del beneficiario;
 - h. imposte, tasse e iscrizioni conseguenti all'attività;
 - i. spese sanitarie e assicurative;
 - j. acquisto attrezzature ed equipaggiamenti connessi con lo scopo sociale del beneficiario;
 - k. spese di organizzazione e/o di coordinamento di diretta imputazione allo svolgimento di singoli eventi/manifestazioni.
2. L'elenco di cui al precedente comma deve intendersi come esemplificativo e non esaustivo. Il servizio di competenza potrà ammettere a contributo spese non specificatamente elencate al precedente comma qualora queste risultino strettamente funzionali all'attività o all'iniziativa svolta, siano

pertinenti, attinenti, coerenti e proporzionate con le finalità prefissate e non ricadano nelle spese non ammesse a finanziamento di cui al successivo articolo 7.

3. Possono essere ammesse a finanziamento unicamente le spese inerenti ad acquisti di beni, servizi e lavori da realizzarsi nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 7 - Spese non ammesse a finanziamento

1. Non sono ammesse a finanziamento le seguenti spese:
 - a) interessi passivi;
 - b) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), dichiarata detraibile dal richiedente;
 - c) spese per viaggi non strettamente attinenti all'attività istituzionale del richiedente;
 - d) acquisti di merci e/o prodotti destinati alla vendita o a premi per lotterie e simili;
 - e) pasti, alimenti e momenti conviviali che non siano strettamente attinenti all'organizzazione di specifiche iniziative;
 - f) compensi, rimborsi ed altre utilità a favore del richiedente, di amministratori, soci ed associati;
 - g) offerte di beneficenza e/o altre forme di solidarietà;
 - h) spese per l'acquisto di immobili, arredi, macchinari ed attrezzature di cui l'amministrazione comunale sia già proprietaria e per i quali è ammessa/ammissibile la concessione in uso. La norma è finalizzata a razionalizzare l'uso e la manutenzione del patrimonio comunale evitando duplicazioni della spesa e salvaguardando il principio di ottimizzazione dell'impiego del denaro pubblico.
2. Sono inoltre escluse da finanziamento:
 - a) iniziative, attività o attrezzature per le quali è prevista altra forma di finanziamento da parte del comune;
 - b) iniziative, attività o attrezzature già coperte da altri finanziamenti pubblici. É ammessa a finanziamento unicamente la quota di spesa non coperta da tali finanziamenti;
 - c) le prestazioni assicurate dall'apporto a titolo di volontariato dei componenti dell'associazione nonché oneri riferiti all'uso di attrezzature ed impianti che siano messi gratuitamente a disposizione dal comune o da altri soggetti pubblici o privati.
3. Nessun contributo può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività dei soggetti richiedenti.

Art. 8 – Esclusione dai benefici economici

1. Sono comunque esclusi dai benefici e dai finanziamenti comunali:
 - le richieste presentate da richiedenti che risultano non in regola con il pagamento di tributi comunali o che abbiano pendenze di qualunque tipo nei confronti del comune di Ala;
 - le spese palesemente eccessive rispetto ai prezzi correnti di mercato o manifestamente non necessarie.

CAPO II

DISCIPLINA E PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 9 – Procedura e modalità per la richiesta di contributi

1. Le richieste di contributo per le attività e per le spese di investimento devono essere presentate dal soggetto richiedente con le modalità prescritte dall'amministrazione entro il 30 settembre dell'anno solare precedente a cui si riferiscono.
2. Non saranno considerate le richieste di contributo presentate oltre i termini indicati nel precedente comma.
3. Le richieste di contributo devono essere esaustive ed indicare puntualmente le finalità per le quali l'intervento richiesto è destinato; devono inoltre essere corredate da una relazione illustrativa delle attività o delle iniziative proposte, della loro importanza e rilevanza socio – territoriale, dei destinatari e potenziali fruitori, complete di quadro economico – finanziario dal quale risultino suddivise per voci, seppur in via presuntiva ma nel rispetto dei principi di attendibilità e veridicità che attengono alla contabilità degli enti pubblici locali, le entrate e le uscite di natura ordinaria e/o straordinaria per le quali è richiesto il finanziamento, nonché lo specifico impegno del richiedente a provvedere autonomamente, e con risorse finanziarie diverse dal contributo richiesto al comune, al finanziamento di parte della spesa.
4. Per i richiedenti non aventi sede nel comune di Ala o svolgenti parte rilevante della loro attività fuori dal comune o a favore di soggetti non residenti nel comune, la domanda deve indicare le spese preventivate per l'attività da svolgere all'interno del territorio comunale e rivolta ad utenti residenti nel comune di Ala.
5. Le richieste di contributo sono valutate successivamente all'approvazione del bilancio sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento tenuto conto delle risorse effettivamente in disponibilità.

Art. 10 – Criteri generali per l'assegnazione e la quantificazione dei benefici economici

1. L'assegnazione e la quantificazione dei contributi avviene tenendo conto dei seguenti criteri generali:
 - a) significatività, pertinenza e rilevanza territoriale del richiedente;
 - b) capacità delle attività di generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale a livello locale e di promuovere l'immagine del comune;
 - c) quantità e qualità delle iniziative programmate;
 - d) originalità ed innovazione delle iniziative programmate nell'ambito di intervento;
 - e) capacità di autofinanziamento;
 - f) presenza di contributi in qualunque forma concessi da parte di soggetti pubblici e privati;
 - g) capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più soggetti;
 - h) garanzia di massima accessibilità da parte di tutte le persone qualsiasi sia la loro abilità, al fine di contrastare e prevenire situazioni di disagio e marginalità e promuovere una società libera da barriere fisiche, mentali e sociali;
 - i) affidabilità soggettiva dell'ente richiedente valutata sulla base delle precedenti condotte e attività.

Art. 11 – Limiti generali di assegnazione ed erogazione dei contributi

1. L'intervento finanziario del comune non può eccedere il 50% della spesa ritenuta ammissibile e deve essere contenuto entro l'eventuale tetto massimo stabilito dalla giunta comunale.

2. L'intervento del comune non può essere, in via generale, accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie dei soggetti richiedenti.

Art. 12 – Istruttoria e modalità di liquidazione dei contributi

1. La giunta comunale prima dell'apertura dei termini per la presentazione delle domande di assegnazione dei contributi approva l'atto per la graduazione dei criteri generali di cui all'articolo 10 ed individua eventuali ulteriori criteri integrativi.
2. Con il medesimo provvedimento la giunta può individuare un limite dell'ammontare del contributo da assegnare a singolo richiedente.
3. Le domande per l'ammissione a finanziamento devono essere presentate secondo quanto indicato al precedente articolo 9.
4. Di norma entro il mese di marzo dell'anno di riferimento la giunta comunale adotta il provvedimento di approvazione dei contributi predisposto a seguito di idonea istruttoria del servizio comunale competente.
5. Il contributo è liquidato a consuntivo a seguito di presentazione, entro il 31 **gennaio** dell'anno successivo rispetto a quello di riferimento, della documentazione di rendiconto.²
6. Il contributo è liquidato sulla base del modulo che è messo a disposizione dal comune unitamente alla presentazione della seguente documentazione:
 - a) relazione sul programma svolto e sui risultati conseguiti;
 - b) bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario cui si riferisce la contribuzione. Per i beneficiari non aventi sede nel comune di Ala o svolgenti parte rilevante della loro attività fuori dal comune o a favore di soggetti non residenti nel comune, il rendiconto dovrà essere integrato distinguendo l'attività svolta all'interno del territorio comunale e rivolta ad utenti residenti nel comune di Ala. Ai fini del calcolo della spesa ritenuta ammissibile, le spese di gestione ordinaria verranno considerate in proporzione.
7. L'assegnatario deve altresì dichiarare se il contributo ottenuto è stato destinato alla copertura di costi inerenti l'attività istituzionale o commerciale al fine dell'individuazione del corretto trattamento fiscale.
8. La mancata o incompleta presentazione della documentazione di rendicontazione entro il 31 **gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento comporta la revoca del contributo concesso.³
9. Compete al responsabile del servizio l'adozione dell'atto di liquidazione con eventuale rideterminazione in riduzione qualora vengano riscontrate differenze tra gli importi preventivati e quelli rendicontati, nonché la valutazione in merito al riconoscimento di spese diverse rispetto a quanto comunicato in fase di richiesta purché conformi allo scopo sociale dell'associazione e previa motivata comunicazione da parte della stessa.

Art 12 bis – Disciplina dei contributi per attività non rientrante nell'oggetto dell'attività sociale e/o per contributi straordinari per spese di investimento ⁴

1. **I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 possono inoltrare richiesta di contributo per attività non rientrante nell'oggetto dell'attività sociale riconducibile alle fattispecie di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento, nonché domanda di contributi straordinario per spese di investimento riconducibile alla fattispecie di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento.**
2. **Le richieste di contributo di cui al comma 1 possono essere presentate nel corso dell'anno prima della realizzazione dell'evento.**

² Comma modificato con delibera consiliare n. 35 del 28 ottobre 2024

³ Comma modificato con delibera consiliare n. 35 del 28 ottobre 2024

⁴ Articolo introdotto con delibera consiliare n. 35 del 28 ottobre 2024

3. **Il riconoscimento del contributo, nei limiti delle disponibilità a bilancio, è rimesso alla valutazione discrezionale della giunta comunale in merito alla sussistenza di un particolare rilievo rispetto al perseguimento degli obiettivi e delle funzioni proprie dell'amministrazione comunale.**
4. **La richiesta di contributo dovrà essere presentata su apposita modulistica messa a disposizione dell'ente almeno 60 giorni antecedenti l'evento. Non saranno considerate le richieste di contributo presentate oltre i termini sopra indicati.**
5. **Le richieste di contributo devono essere esaustive ed indicare puntualmente le finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato; devono inoltre essere corredate da una relazione illustrativa dell'iniziativa proposta, della sua importanza e rilevanza socio – territoriale, dei destinatari e potenziali fruitori, completa di quadro economico – finanziario dal quale risultino suddivise per voci, seppur in via presuntiva ma nel rispetto dei principi di attendibilità e veridicità che attengono alla contabilità degli enti pubblici locali, le entrate e le uscite per le quali è richiesto il finanziamento, nonché lo specifico impegno del richiedente a provvedere autonomamente, e con risorse finanziarie diverse dal contributo straordinario richiesto al comune, al finanziamento di parte della spesa.**
6. **La decisione in merito all'accoglimento della richiesta di contributo nonché del relativo ammontare, nel limite delle disponibilità a bilancio, è rimessa alla valutazione discrezionale della giunta comunale in merito alla sussistenza di un particolare rilievo rispetto al perseguimento degli obiettivi e delle funzioni proprie dell'amministrazione comunale.**
7. **L'intervento finanziario del comune non può eccedere il 50% della spesa ritenuta ammissibile e comunque deve essere contenuto all'interno dell'eventuale disavanzo.**
8. **Il contributo è liquidato a consuntivo a seguito di presentazione, entro 30 giorni dalla conclusione dell'evento/manifestazione - e comunque entro l'anno solare di realizzazione dell'attività - della documentazione di rendiconto Il mancato rispetto di tale termine comporta la revoca del contributo concesso.**
9. **Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per i contributi per attività ordinaria.**

Art 13 - Revoca del beneficio economico e controlli

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari dei benefici economici decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - non realizzazione delle attività, dell'acquisto di beni o servizi o dei lavori oggetto di richiesta di contributo;
 - mancata o incompleta presentazione della documentazione prescritta per la liquidazione del contributo entro i termini previsti dai precedenti articoli.
 - rinuncia successiva del contributo da parte dell'assegnatario.
2. In presenza di situazioni irregolari il comune può sospendere l'erogazione dei benefici economici e, a seguito dell'esito degli accertamenti, disporre la revoca.
3. La concessione di benefici economici a qualunque titolo rilasciata, può essere in qualunque tempo sospesa o revocata per uso improprio, per motivi di pubblico interesse o per causa di forza maggiore ovvero negli altri casi previsti da norme di legge e di regolamento.
4. Il servizio competente potrà procedere con controlli a campione, entro un periodo di cinque anni, alla verifica delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta.
5. Qualora in sede di controllo non venga esibita la documentazione richiesta, ovvero emergano la mancanza dei requisiti o di presupposti per la concessione del beneficio o elementi che, se conosciuti, avrebbero comportato l'erogazione di un importo inferiore a quello concesso, si procederà

alla revoca totale o parziale del contributo, salve le ulteriori responsabilità di legge.

CAPO III
RESPONSABILITÀ, TRASPARENZA E NORME FINALI

Art. 14 – Responsabilità del comune

1. I benefici economici concessi ai sensi del vigente regolamento sono vincolati all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarli esclusivamente per le finalità per le quali sono stati accordati.
2. Il comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e tra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti per i quali ha accordato contributi finanziari.
4. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del comune, il quale, avuta conoscenza di situazioni irregolari o che necessitino di chiarimenti, può sospendere la liquidazione di contributi economici ed, a seguito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

Art. 15 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

1. L'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa privacy, è tenuta al rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità e trasparenza, con particolare riferimento a quelli necessari per assicurare l'efficacia dei provvedimenti di attribuzione.
2. I beneficiari devono assicurare il rispetto degli obblighi loro imposti dalla normativa vigente.
3. Tutti gli strumenti di comunicazione per la promozione delle iniziative e attività individuate nella domanda di contributo, se ammesse a finanziamento, devono riportare lo stemma del comune di Ala.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Limitatamente alle domande di contributo per l'anno 2024, non troverà applicazione il comma 1 dell'articolo 9.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati i seguenti regolamenti:
 - regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 28 del 24 giugno 2011;
 - regolamento in materia di erogazione di contributi nei settori della solidarietà internazionale e della cooperazione decentrata allo sviluppo, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 29 del 24 giugno 2011.
 - regolamento per la concessione di finanziamenti per lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 24 giugno 2011;
4. Restano salve fino alle scadenze già individuate le contribuzioni, sovvenzioni ed i vantaggi economici già concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Limitatamente alle richieste di erogazione contributi nei settori della solidarietà internazionale già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui al regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 29 di data 24 giugno 2011.